



NAPOLI, 5/6 Marzo 2009
CITTA' DELLA SCIENZA – COVEGNO, WORKSHOPS E CONCERTO

LA SICUREZZA SUL LAVORO
UN DIRITTO DI TUTTI, UN DOVERE COMUNE.

**“SICUREZZA E LEGALITÀ:
LE ISTITUZIONI, I CONTROLLI E L'APPARATO SANZIONATORIO”**

Relazione:

Cav. Rag. **MARCELLO SANTOPIETRO**

Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L.



**L'Inail sistema assicurativo
e infortuni sul lavoro**

Non è possibile demandare a “ pochi “ la sicurezza e la salute di “ TUTTI “





**L'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali**

Gestire e vivere la sicurezza è un dovere di TUTTI

CASAINAIL.IT

La tutela assicurativa





La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965
T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

**Primo quadro normativo organico di riferimento per la previdenza
del lavoratore colpito da Infortunio o Malattia Professionale.**

Concetto di infortunio sul lavoro:

Art. 2

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per *causa violenta* in *occasione di lavoro*, da cui sia derivata la *morte* o un'*inabilità permanente al lavoro*, assoluta o parziale, ovvero un'*inabilità temporanea assoluta* che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ...

Il Testo Unico **NON fornisce la definizione di infortunio
ma si limita a precisarne le principali caratteristiche:**

L'elemento eziologico
(causa violenta)

L'elemento circostanziale
(occasione di lavoro)

L'elemento consequenziale
(inabilità temporanea, inabilità permanente, assoluta o parziale, morte)

CAUSA VIOLENTA

Il momento centrale dell'infortunio è l'incontro della *causa violenta* con l'organismo umano.

gli attributi

Esteriorità - La causa dell'infortunio deve essere **ESTERNA**, estrinseca alla persona del lavoratore e provenire dall'ambiente nel quale grava il rischio lavorativo
Sono **CAUSE ESTERNE**: le *energie meccaniche* ed i *traumatismi in genere*, l'*energia elettrica, elettromagnetica, radiante e termica*, le *sostanze tossiche*, i *microrganismi patogeni*.

L'attributo dell'esteriorità è riconoscibile anche nel caso in cui l'infortunio consegua ad uno **SFORZO MUSCOLARE** inteso non come atto lavorativo comune ordinario, ma come **EVENTO STRAORDINARIO** abnorme rispetto all'andamento del lavoro (lacerazioni muscolari, ernie ...)

Idoneità lesiva - Consiste nella capacità di produrre un evento di danno.

Concentrazione cronologica - Si riferisce alla **DURATA DEL CONTATTO** tra l'agente esterno e l'organismo del lavoratore.

Il concetto di causa violenta NON si identifica con il concetto di azione traumatica, dal momento che nelle infezioni la causa violenta è riferita al potere di virulenza dell'agente infettante.

**L'incontro della causa violenta con
l'organismo umano, deve avvenire in**

OCCASIONE DI LAVORO

**Esprime il rapporto esistente tra il lavoro e l'infortunio
ed è il requisito che DIFFERENZIA l'infortunio sul lavoro
dalla disgrazia accidentale.**

sorge da due elementi:

il RISCHIO LAVORATIVO o PROFESSIONALE

la FINALITÀ DI LAVORO

RISCHIO LAVORATIVO

Rischio

```
graph LR; Rischio[Rischio] --- Generico[Generico]; Rischio --- Specifico[Specifico]; Rischio --- Aggravato[Generico aggravato]; Rischio --- Elettivo[Rischio elettivo];
```

Generico: Situazione di pericolo che grava in uguale misura sul lavoratore come su ogni altro individuo (es: terremoti, inondazioni etc.)

Specifico: deriva la sua origine dalle condizioni peculiari del lavoro, grava esclusivamente o in misura maggiore su coloro che vengono a contatto con l'attività lavorativa.

Generico aggravato: Grava su ogni individuo ma in misura maggiore su coloro che, in ragione del proprio lavoro, svolgono specifiche attività lavorative (es: colpo di sole nell'agricoltore)

Rischio elettivo: è il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore.

LAVORAZIONE E RISCHIO

IL CONCETTO DI LAVORAZIONE

E' l'insieme di operazioni necessarie a realizzare:

- un ciclo industriale completo
- in operazioni finalizzare alla realizzazione di un'opera o di un servizio.

RISCHIO DI LAVORAZIONE - specifico

si tratta della probabilità che l'evento dannoso possa verificarsi, nell'esecuzione della lavorazione.

Il rischio è valutato esaminando la lavorazione nella sua interezza tecnologica e secondo la finalizzazione dell'attività.

Una lavorazione presenterà un rischio maggiore di un'altra quando vi siano maggiori probabilità che si verifichino infortuni (aspetto quantitativo) o quando vi sia maggiore probabilità che gli infortuni siano più gravi (aspetto qualitativo).

FINALITÀ DI LAVORO

Deriva dal **CONTRATTO DI LAVORO**, in virtù del quale l'assicurato è tenuto alla prestazione della propria opera, esponendosi in tal modo al rischio professionale.

Rientrano nella finalità di lavoro anche quegli atti, non direttamente connessi al lavoro, compiuti di propria iniziativa dal lavoratore, ma utili all'azienda o di carattere umanitario (spegnimento di incendi, salvataggio di compagni etc).

NON rientrano gli incidenti che, sebbene in tempo e luogo di lavoro, siano avvenuti nell'interesse proprio o di terze persone, o per curiosità, divertimento etc.

Ne deriva che tutti gli atti compiuti durante l'orario di lavoro e sul luogo di lavoro sono da considerare svolti in occasione di lavoro; altrettanto si può dire per alcune azioni compiute fuori dall'ambiente di lavoro e dell'orario di lavoro (**INFORTUNIO "IN ITINERE"**).

EVENTO DI DANNO



```
graph TD; A[EVENTO DI DANNO] --> B[INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA  
(l'indennizzo è posto a carico dell'Istituto Assicuratore a partire dal quarto giorno)]; A --> C[INABILITÀ PERMANENTE PARZIALE]; A --> D[INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA]; A --> E[MORTE];
```

INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
(l'indennizzo è posto a carico dell'Istituto Assicuratore a partire dal quarto giorno)

INABILITÀ PERMANENTE PARZIALE

INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA

MORTE

Malattia Professionale - tecnopatia

malattia contratta nell'esercizio di un'attività lavorativa e a causa dell'esposizione prolungata ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo ...) presente nell'attività stessa.

Spesso, per manifestarsi, il danno richiede un **contatto** con l'agente nocivo (= **esposizione**) di parecchi anni.
Alcune malattie professionali (es. i tumori professionali) si manifestano anche dopo il definitivo abbandono dell'attività lavorativa.

Nella definizione di malattia professionale è compreso l'elemento della "**causalità diluita**" cioè dell'azione, espletata in un tempo (nettamente) superiore ad un turno di lavoro, lenta, prolungata, cronica, di fattori connessi con il normale svolgimento lavorativo, ma capaci di causare una determinata e, spesso, prevedibile malattia.

Malattie professionali

Silicosi

Asbestosi

Silicosi: malattia respiratoria dovuta al deposito e all'azione di polvere contenente silice nei polmoni.

Può colpire lavoratori che operano nel traforo di gallerie, nelle cave, nella frantumazione di pietre o che utilizzano la silice.

Silicotici - Coloro che sono affetti da silicosi.

Asbestosi :malattia dei polmoni provocata dalla respirazione di polveri contenenti amianto. Può colpire chi lavora con materiali che contengono amianto.





L'uso di amianto è stato vietato da recenti leggi.

Possono essere ancora esposti i lavoratori che devono fare manutenzioni su impianti o che devono togliere materiale che contengono amianto.

Asbestotici - Coloro che sono affetti da asbestosi

L'infortunio – la malattia professionale


Infortunio – Malattia professionale

| Pericolo | Esposizione | Danno |
|-----------------|--|--------------------|
| Energia |  | Trauma |
| Rumore |  | Ipoacusia |
| Polveri |  | Broncopatia |
| Amianto |  | Mesotelioma |



Il rapporto assicurativo

ha inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata.



Talora sono soltanto due, l'assicuratore e l'assicurante-assicurato, quando l'assicurazione riguarda i lavoratori autonomi, infatti la figura dell'assicurante si identifica con quella dell'assicurato.

I soggetti si riducono a due anche nei rapporti di assicurazione sociale attuati secondo il sistema della gestione per conto dello Stato, in quanto la singola amministrazione statale, datrice di lavoro, cumula in sé la duplice posizione di assicurante e di assicuratore.



L'automaticità delle prestazioni

I lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sono tutelati dall'INAIL che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.

Nei confronti del lavoratore autonomo che, al momento dell'infortunio o del verificarsi della malattia professionale, non è in regola con il versamento del premio assicurativo, le prestazioni economiche vengono sospese fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo.



Le forme di tutela

Attraverso l'erogazione delle prestazioni, l'INAIL assicura ai lavoratori infortunati o affetti da malattie professionali:

- l'indennità per la mancata retribuzione**
- l'indennizzo per la diminuita capacità lavorativa**
- l'indennizzo per danno permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore (“danno biologico”)**
- il massimo recupero possibile della capacità lavorativa perduta,**
- l'indennizzo ai familiari in caso di morte.**

Alle casalinghe viene corrisposta una rendita proporzionale all'entità dell'invalidità subita purché uguale o superiore al 27%

L'INAIL

**un ruolo
fondamentale**

**Non solo in materia
di prevenzione e di
sicurezza,
ma anche di contrasto
al lavoro nero
e irregolare**

**Sistema
Informativo Nazionale
per la Prevenzione
-SINP –
(creazione di specifici
archivi e di banche
dati unificate)**

**Registrazione
a fini statistici
e informativi dei dati
sugli infortuni che
comportino un'assenza
dal lavoro di almeno
un giorno**

**Partecipa
con funzione
consultiva
al Comitato per
l'indirizzo e la
valutazione delle
politiche attive**

**Finanzia
progetti di
investimento
e formazione
in materia di salute
e sicurezza
sul lavoro**

**Consulenza
alle micro, piccole e
medie imprese,
attraverso forme
di sostegno tecnico
e specialistico**

**Programma
l'azione pubblica
di miglioramento
delle condizioni
di salute e di sicurezza
dei lavoratori
coordinandone
la vigilanza a livello
nazionale**

**Costituito
un fondo di sostegno
alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti
dei lavoratori per la
sicurezza territoriali**

**Eroga
le prestazioni
del Fondo di cui
all'art. 1, c. 1187,
legge 27.12.2007,
n. 296**

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

(rif.: art. 1, comma 2, lett. g, seconda parte, l. n. 123/2007)

- 1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**
- 2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:**
elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; **interazione**, per i rispettivi ruoli e competenze ...; **consulenza** alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese ...; **progettazione ed erogazione** di percorsi formativi ...; **formazione** per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione ...; **promozione e divulgazione**, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni ..; **partecipazione**, con funzioni consultive, al Comitato ...; **consulenza** alla Comm.ne Consultiva ...; **elaborazione e raccolta e diffusione** delle buone prassi; **predisposizione** delle linee guida; **contributo** al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione ...

... Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

(rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007)

4. L'**INAIL** fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge 11.03.88, n. 67, dall'art. 2, comma 6, della legge 28.12.95, n. 549, e dall'art. 2, comma 130, della legge 23.12.96, n. 662, **svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico** e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, **i seguenti compiti** oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

- a) **raccoglie e registra**, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che **comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento;
- b) **concorre, d'intesa con l'ISPESL**, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
- c) **partecipa alla elaborazione**, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
- d) **eroga**, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, **le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27.12.2007, n. 296.**

In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

(rif.: art. 24 d.lgs. n. 626/1994)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (**ISPESL**), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (**IPSEMA**), gli organismi paritetici e gli enti di patronato **svolgono**, anche mediante convenzioni, **attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Art. 11 – Attività promozionali

(rif.: art. 1, comma 2, lett. p, e 4, comma 7, l. n. 123 del 2007)

Individua una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza. In particolare, il **comma 1 prevede finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese**, anche con riferimento a progetti formativi, mentre il **comma 4 dispone che la materia venga portata nell'ambito dell'"attività scolastica ed universitaria"** con il chiaro obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza dell'esistenza del problema infortunistico. Inoltre, il comma 6, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, la promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici.

5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'**INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza** sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. **Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento** l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'art. 2, comma 1, let.v).

INAIL - Agevolazioni alle aziende che iniziano l'attività

*Sconto del 15% nel primo biennio
se si osservano le norme di sicurezza e igiene*

D.M. 12 dicembre 2000

Per il primo biennio di attività le Modalità di applicazione confermano la previsione di una oscillazione in riduzione o in aumento, in misura fissa del 15%, in relazione alla situazione aziendale per quanto concerne l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La riduzione in parola è riconosciuta al Datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Per ottenere la riduzione il Datore di lavoro deve presentare motivata istanza corredata degli elementi, notizie ed indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.

A tale scopo sono stati predisposti due distinti moduli di domanda:

Mod. OT/20/01, per le aziende in generale;

Mod. OT/20/02, per gli “ stabilimenti a rischio di incidente rilevante “
rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 334/99.

INAIL – Ulteriore sconto alle aziende

*per il periodo successivo al primo biennio di attività,
il sistema prevede due distinte oscillazioni.*

1 L'andamento infortunistico rispetto alla media nazionale (scarto)

Art. 22 - Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ...

2 L'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni

Art. 24 - Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività

Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 81.2008 -.

1 L'andamento infortunistico rispetto alla media nazionale (scarto)

TMN è il Tasso Medio Nazionale

TSA è il Tasso specifico Aziendale

| Lavoratori anno | Differenza tra TMN e TSA | Oscillazione % | | | Oscillazione massima |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|------|-------------------------|
| | | 5 | 10 | 15 | |
| | | S = scarto % tra TSA e TMN | | | |
| fino a 100 | 1/3 fino al 7% | 50<S<60 | 60<S<70 | S<70 | 22% |
| da 101 a 200 | 1/2 fino al 10% | 40<S<50 | 50<S<60 | S<60 | 25% |
| da 201 a 500 | 2/3 fino al 13% | 30<S<40 | 40<S<50 | S<50 | 28 |
| oltre 500 | 100% fino al 20% | 25<S<30 | 30<S<35 | S<35 | 35% |

La prima oscillazione, applicata in via automatica, è legata all'andamento infortunistico e determina l'aumento o la riduzione del tasso medio di tariffa in percentuale variabile in relazione al tasso specifico e alla dimensione della singola azienda.

2

L'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro

L'accesso alla seconda oscillazione, di natura innovativa, è riservato ai D.L. che siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d. "pre-requisiti").

La riduzione ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Esempio

- **Richiesta presentata entro il 31.01.2009**
- **Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nel 2008**
- **La regolarità contributiva, assicurativa e prevenzionale è riferita alla situazione in essere al 31.12.2008**
- **La riduzione è riconosciuta sul tasso di premio del 2009 ed è applicata in sede di regolazione del premio 2009 (autoliquidazione 2009/2010)**

2

L'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro

Occorre compilare un modulo di domanda “ **OT24** “,

- Mod. OT/24/01, per le aziende fino a dieci addetti;
- Mod. OT/24/02, per le aziende con più di dieci addetti;
- Mod. OT/24/03, per i cantieri temporanei o mobili;
- Mod. OT/24/04, per gli “ stabilimenti a rischio di incidente rilevante “

che contiene un elenco di interventi che l'INAIL ritiene migliorativi rispetto al mero adempimento delle norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Le aziende possono effettuare:

Un solo intervento “ particolarmente rilevante ”

o, in alternativa,

almeno tre interventi “ semplici ” di cui uno di tipo formativo.


LA SALUTE DEI LAVORATORI

NON E' UN OPTIONAL



miglioramento continuo

miglioramento continuo



**Ambienti
di lavoro
sani e sicuri**

**Agenzia europea per
la sicurezza e la salute
sul lavoro**



**sulla
valutazione
del rischio**



INAIL

**Un bene per te.
Un bene per
l'azienda.**

**La prevenzione
dei rischi
occupazionali**

**L'erogazione
di informazione
e formazione
ai lavoratori**

**Organizzazione
di mezzi tali
per attuare le
misure
necessarie**

Risk Assessment

**individuare i pericoli
e le persone a rischio**

**valutare e dare
priorità ai rischi**

**decidere
un'azione preventiva**

intervenire

controllo e riesame

scopo la riduzione del 25% delle morti dovute al lavoro entro il 2012

Percezione del rischio

Fonte ISfol – Indagine 2007
Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori

In generale quasi il 30% dei lavoratori italiani ritiene a rischio la propria salute

la percentuale sale

- al 36% tra chi lavora più di 45 ore settimanali
- al 40% tra gli operai
- supera il 48% tra chi svolge almeno un turno notturno al mese

Il rischio è maggiormente percepito dai lavoratori “con esperienza”: se infatti si ritiene a “rischio” quasi il 32% di chi lavora da più di 20 anni, l’indice scende a meno 20% tra chi lavora da non più di 5 anni.

Quasi il 17% degli occupati ha subito un infortunio nel corso della sua vita lavorativa

Rischio oggettivo

E' quanto viene razionalmente determinato dall'esame attento delle procedure di lavoro e dei materiali usati.

La tipologia del rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di azioni possibili che determinerebbero l'innalzamento della soglia di rischio. Questo genere di valutazione viene solitamente fatta considerando un livello di standardizzazione delle operazioni e al di fuori del reale contesto lavorativo.

Ciò significa che è tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità del rischio e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni singola fase lavorativa.

Il *rischio oggettivo*, dunque, deriva dallo studio attento delle operazioni lavorative e dalle variabili oggettivamente determinabili attraverso l'osservazione e il loro ordinamento.

La valutazione soggettiva del rischio

dipende da un insieme di *fattori sociali, individuali e culturali*, che insieme determinano quella che si chiama *necessità di contestualità*.

Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all'interno della propria esperienza personale, annullandone così la sua dimensione oggettiva.

La valutazione che il lavoratore fa della propria esperienza lavorativa *determina spesso un innalzamento del rischio*, palesa sicurezza che in alcuni casi porta all'evento infortunio.

E' dunque opportuno *osservare e ascoltare, guardare* ciò che i soggetti fanno e tentare di capire le loro ragioni, adeguarsi all'azione preventiva e di controllo nell'interno del gruppo di lavoro e specifica area di produzione lavorativa.

ATTENZIONE

Quella parola che inizia per **A**
e finisce per salvarti la VITA

L'*attenzione* come valore comune per i lavoratori e per i datori di lavoro.

L'*attenzione* al funzionamento delle macchine, delle attrezzature e delle dotazioni di sicurezza.

L'*attenzione* a valutare e prevenire comportamenti a rischio.

L'*attenzione* all'addestramento e al rispetto delle procedure.

L'*attenzione* alla formazione e all'informazione.


L'*attenzione* alle norme, ai regolamenti e alle misure organizzative.

Nei cantieri, nelle fabbriche,
negli uffici, nelle case, nelle campagne,
nelle scuole di tutto il paese, ogni volta che cade
l'*attenzione* c'è qualcuno che rischia di non rialzarsi più.

Teniamo alta l'*attenzione* perché teniamo alla vita e alla salute di chi lavora.

“ Attenzione ai comportamenti sicuri - 2008 “

Le tecniche di controllo non sempre raggiungono l'obiettivo




Comportamenti e sicurezza sul lavoro

*“ La comunità scientifica internazionale concorda sul fatto che oltre l’**80%** degli incidenti sul lavoro si verifica a causa di **comportamenti insicuri** piuttosto che per carenze dei dispositivi di sicurezza “.*

*Necessita ridurre gli incidenti
adottando comportamenti di sicurezza*

*Ottenere risultati concreti in termini di sicurezza è dunque funzione della capacità di insegnare, **attivare e mantenere i comportamenti di sicurezza sul luogo di lavoro**, attraverso un nuovo modo di **intervenire** sullo “ **Fattore umano** ”.*

L'effetto piramide della **non Prevenzione Rischi** :



Il Sistema Istituzionale per le politiche attive

- Ministero del Welfare
- Regioni e Province Autonome
 - Inail, Ispesl, Ipsema
 - Parti sociali
- Organismi paritetici

Il Sistema aziendale

- Datore di lavoro
- Dirigenti e preposti
- RSPP, addetti e incaricati
- Medico competente
- RLS aziendale o territoriale

I Soggetti della sicurezza

Nei rapporti contrattuali

- Il committente
- L'appaltatore e subappaltatore
- I Coordinatori della sicurezza
- I fornitori, produttori, installatori

I LAVORATORI
che sono i beneficiari
degli interventi

D.Lgs. 81/2008 – sistemi gestionali

art. 2 – Definizioni, comma 1 ff

« ” **responsabilità sociale delle imprese** “: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. »

art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

5. In sede di prima applicazione, i **modelli di organizzazione aziendale** definiti conformemente alle *Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001* o al *British Standard OHSAS 18001:2007* si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori **rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.**

D.Lgs. 81/2008

Art. 30

**Modelli di
organizzazione
e di gestione**

art. 2 ff

responsabilità sociale

etico-sociale

SGSL-sicurezza

SGA-ambiente

SGQ-qualità



INAIL

**Non soltanto assicurazione
ma un sistema integrato
di tutela del lavoratore
e per la competitività
delle imprese**